

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, si stipula la presente Convenzione:

TRA

- B02-Azienda Speciale Consortile per la Gestione dei Servizi alla Persona, in persona del _____, nella qualità di _____ *pro tempore*, domiciliato presso la sede in _____, Via/Piazza _____ codice fiscale _____ e partita I.V.A. _____ che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Azienda";

E

- Ente partner/attuatore _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in _____, alla via/piazza _____ n. ____ (CAP _____), codice fiscale _____ e partita I.V.A., iscritta nel _____ con il numero _____

I firmatari dichiarano di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.

Premesso che

- l'Inps ha, tra i propri compiti istituzionali, l'erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari (DM n. 463/1998);
- il Progetto **Home Care Premium 2022** prevede una forma di intervento mista, con il coinvolgimento di Ambiti Territoriali Sociali e/o Enti pubblici, che si impegnano a prendere in carico i soggetti non autosufficienti residenti nella propria competenza territoriale;
- il programma assicura servizi di assistenza alla persona – **cd. "prestazioni integrative"**– in collaborazione con gli Ambiti territoriali (ATS) di cui alla legge n. 328/2000;
- l'INPS, oltre a farsi carico dei costi connessi all'erogazione delle prestazioni integrative, si impegna a riconoscere un contributo per **l'attività di gestione** a fronte della documentazione che comprovi la spesa e previa verifica dell'effettiva erogazione delle prestazioni integrative pianificate per l'utente;
- il contributo gestionale sarà calcolato nei limiti di un *importo massimo pro-capite mensile di € 100,00 per utente* in carico con PAI accettato, ai sensi dell'art. 8 dell' Avviso di adesione;

- l'Azienda, in data 09/05/2022, ha presentato l'adesione al Progetto convenzionandosi con l'INPS per rendere le prestazioni previste dal Bando Home Care Premium 2022, nelle modalità disciplinate nella Convenzione sottoscritta tra le parti;
- l'Azienda intende realizzare le attività di gestione in collaborazione con gli ETS, nell'ottica di una condivisione e di una co-realizzazione di interventi e servizi in cui tutte e due le parti – ETS e PP.AA. – siano messe effettivamente in grado di collaborare in tutte le attività di interesse generale;
- l'Azienda, con Avviso pubblicato sul proprio sito, in data, __/__/2022 _____, in esecuzione della determina n. ___ del __/__/202_ ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti Attuatori Partner, cui affidare le attività ivi indicate.

Richiamati

- la D.D. n. ___ del __/__/202_ di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS") volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione (Allegato n. ___);
- i verbali della Commissione per valutazione delle proposte pervenute all'Azienda – entro il termine previsto dall'Avviso - nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;
- la D.D. n. ___ del __/__/202_ di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale la proposta formulata da _____ è stata ritenuta la più rispondente alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati, come da relativa Graduatoria;

Rilevato, infine, che

- la verifica del possesso dei requisiti del soggetto partner degli interventi – autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- le Linee guida ministeriali sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, approvate con DM n. 72 del 31 marzo 2021;

- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- gli articoli 30, 59 e 140 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

1.1) Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella propria Proposta progettuale, come declinata all'interno del Tavolo di co-progettazione, positivamente valutata dalla Commissione, in relazione agli atti predisposti dall'Amministrazione procedente posti a base della procedura ad evidenza pubblica.

1.2) L'Ente/gli Enti attuatori, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano affinché le attività co-progettate con siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato al fine di realizzare le finalità di interesse generale della comunità interessata dalle attività di progetto.

1.3) In ragione di quanto precede, gli Enti attuatori assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – (Obiettivo generale del progetto)

Il progetto prevede l'attivazione di **almeno due sportelli di informazione e consulenza**, da individuare nei Comuni ubicati nel territorio dell'Azienda B02.

Per tutta la durata del Progetto HCP 2022 dovranno essere garantiti:

- l'attivazione, durante l'intero periodo di durata del Progetto, di un numero di telefono dedicato, per 4 ore antimeridiane per cinque giorni a settimana per rendere informazioni e consulenza familiare, in ordine al Progetto e alle relative prestazioni, alle tematiche e problematiche afferenti alla non autosufficienza. Il servizio telefonico, facendosi anche parte attiva, dovrà informare in merito ad ogni iniziativa, opportunità e beneficio a supporto della condizione di non autosufficienza.
- la compilazione delle ricevute mensili secondo la tempistica dettata all'art.9, comma 1 dell'Avviso di Adesione al Progetto Home Care Premium 2022;
- la rendicontazione delle attività rese e l'eventuale modifica del PAI.
- monitoraggio costante dell'attività fino alla data di conclusione dei piani;

- attività amministrativa relativa alla gestione e rendicontazione del progetto;
- garantire un sistema di valutazione del progetto in termini di processo e di risultati, attraverso strumenti (come gli incontri, le interviste, l'utilizzo di adeguati indicatori) atti a fornire informazioni sul livello di soddisfazione dell'utenza e utili indicazioni per la rimodulazione del servizio;
- fornire consulenza per l'inserimento delle domande da parte dei richiedenti aventi diritto;
- revisionare i PAI elaborati dall'INPS al bisogno;
- promuovere il progetto sull'intero territorio dell'Ambito, prevedendo l'invio dei propri operatori sul territorio dell'Ambito B2, in giornate da concordare con i Comuni e con l'Ufficio di Piano.
-

Art. 3 – (Durata)

2.1) La presente convenzione ha validità dal __/__/____ al __/__/20__ fermo restando una verifica intermedia, a metà della durata della presente convenzione, attivata dal RUP, finalizzata ad accertare l'efficacia degli interventi.

E' prevista la possibilità di predisporre un'appendice annuale con ri-definizione dell'importo del secondo e del terzo anno ed un'eventuale ridefinizione delle attività.

I contraenti, all'atto della stipula della convenzione, dichiarano il loro impegno a contribuire fattivamente al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi in essa previsti. Dichiarano inoltre, di essere consapevoli del carattere a rilievo pubblico dell'attività svolta in forza della presente convenzione che vincola i soggetti contraenti al rispetto del principio costituzionale di imparzialità e che tale rispetto comporta l'impegno per l'ETS ad astenersi dal coinvolgere a qualsiasi titolo i cittadini utenti o destinatari degli interventi medesimi, in attività o iniziative riconducibili a schieramenti e movimenti politici/partitici e/o partiti. L'accertata violazione di tale impegno potrà costituire motivo per il recesso dalla convenzione da parte dei contraenti.

2.2) Non sono ammesse proroghe.

Art. 4 – (Risorse messe a disposizione dalle parti)

3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, gli Enti partner mettono a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale (Allegato “..”).

3.2) Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente Avviso, l'Ente proponente metterà a disposizione del/gli Ente partner le seguenti risorse:

a) _____

b) _____

A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione da _____, **costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione procedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA**, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

In ragione dell'alta dinamicità del progetto HCP, l'importo messo a disposizione dall'Azienda, si intende presunto e non certo, in quanto dipendente da una pluralità di fattori quali: valutazioni ad opera dell'operatore INPS, scorrimento mensile della graduatoria nazionale, decessi, rinuncia benefici etc.

La definizione del quadro economico è pertanto puramente teorico ed è costruito sulla base della volontà di aumentare il numero degli utenti presi in carico con il Progetto HCP 2022.

Il contributo per l'attività di gestione, pari ad € 70,00 per ogni PAI attivo, sarà riconosciuto solo a fronte della documentazione che comprovi la spesa e fatte salvi le riduzioni di importo previste dal Bando HCP 2022, che qui si intende integralmente riportato.

Si specifica che nel caso in cui, per motivi non imputabili all'Azienda, non sia possibile procedere al riconoscimento delle somme previste dal quadro economico nell'Avviso, il partner non potrà vantare alcuna richiesta di risarcimento nei confronti dell'Azienda. Nessuna pretesa potrà essere infatti avanzata dal partner per qualsiasi titolo o ragione.

Art. 5 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

4.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dall'Ente partner, salvo eventuali modifiche scaturite dalle riunioni di coprogettazione..

4.2) Il personale del *Soggetto Partner* operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3) Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà – oltre al legale rappresentante del Soggetto Partner – il referente per i rapporti _____, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4.4) Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Partner si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4.5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

4.6) Il Soggetto Partner è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone

tempestivamente _____ con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.

4.7) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 6 – (Oneri delle parti)

Oneri a carico del soggetto partner.

Per l'esecuzione del servizio sono a carico del Soggetto partner i seguenti oneri:

- a. l'impiego del personale in numero sufficiente a garantire il regolare espletamento degli interventi e dei servizi oggetto della coprogettazione;
- b. l'organizzazione di una adeguata attività formativa, di aggiornamento, di coordinamento e supervisione per gli operatori impiegati;
- c. la trasmissione e l'aggiornamento costante dell'elenco del personale impiegato comprensivo di curriculum formativo - professionale;
- d. l'indicazione del Referente tecnico comprensivo di curriculum formativo - professionale;
- e. l'attuazione a favore dei propri dipendenti e dei soci di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL e dagli accordi integrativi vigenti;
- f. l'osservanza della vigente normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in particolare di quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008;
- g. l'osservanza della vigente normativa in materia di privacy con particolare riferimento al D. Lgs 196/2003 e alla disciplina europea;
- h. il divieto di comunicare notizie o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni in quanto incaricati dell'espletamento di pubblico servizio, così come previsto dalla normativa vigente.
- i) la realizzazione delle attività di gestione, in conformità alle modalità definite in sede di co-progettazione;
- l) la rendicontazione trimestrale delle attività gestionali, comprese le spese di gestione determinate in modo forfettario ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 11 dell'Avviso di Adesione al Progetto Home Care Premium 2022 (comma introdotto dall'avviso di integrazione pubblicato il 13/04/2022);
- l) una sintesi trimestrale relativa a reclami da parte dei beneficiari e loro gestione, esiti delle rilevazioni della soddisfazione dei beneficiari, controlli svolti delle prestazioni rese;
- m) una valutazione complessiva delle attività, con l'evidenza di aspetti critici e di eventuali proposte migliorative.

Oneri a carico dell'Azienda.

L'Azienda liquiderà le somme spettanti all'Ente partner **solo ed esclusivamente in presenza dell'avvenuto trasferimento dei fondi da parte dell'INPS, a seguito di rendicontazione trimestrale**. La rendicontazione trimestrale è soggetta ad approvazione da parte della Commissione Mista, la quale ha facoltà di rilevare eventuali difformità nella rendicontazione prodotta, con consequenziali effetti sull'entità del corrispettivo dovuto all'Ente partner.

Il pagamento avverrà previo accertamento da parte del referente dell'Ufficio di Piano del servizio reso in termini di qualità e quantità, in relazione agli obblighi previsti in Convenzione.

Allo scopo il soggetto partner provvederà a documentare le ore effettivamente prestate dagli operatori, tramite l'invio agli uffici amministrativi dell'Azienda Speciale Consortile B02 delle presenze ovvero di report di rendicontazione.

Eventuali arredi, materiale e/o attrezzature acquistate con costi a carico del progetto, al termine della Convenzione dovranno essere consegnate all'Azienda Consortile, unica proprietaria (così come previsto dall'avviso).

Art. 7 – (Assicurazioni)

5.1) In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici di _____ il Soggetto Partner provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

5.2) Il Soggetto Partner è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che _____ è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

Art. 8– (Contributo per la realizzazione degli interventi)

6.1) L'importo del contributo riconosciuto a «_____» per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in € _____ (diconsi euro _____) e verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

– _____

6.2) Il soggetto partner con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a _____, avente le seguenti coordinate:

_____, indicando gli estremi del procedimento indetto da _____

6.3) Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato.

Art. 9 – (Divieto di cessione)

7.1) È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate a

7.2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il soggetto partner assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare a _____ le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 10 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)

8.1) L'Azienda assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'Ente partner, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'ETS, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

8.2) A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

Art. 11 – (Trattamento dei dati personali)

9.1) Ai sensi delle vigenti disposizioni, il soggetto partner è designato quale "Responsabile esterno del trattamento" dei dati personali e sensibili dei beneficiari e dei loro familiari; i dati saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio. Il soggetto partner si impegna a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

Il partner dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni a carico del responsabile del trattamento e si impegna a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento provvede alla designazione degli "Incaricati del trattamento", cui impartisce le istruzioni del caso, finalizzate alla protezione dei dati personali trattati.

9.2) Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente Convenzione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 12 – (Inadempienze)

10.1) Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, il Comune - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che gli ETS possono produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – si riserva di ridurre l'importo del contributo riconosciuto.

10.2) Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda _____ nell'Avviso pubblicato, mentre per gli ETS nella domanda di partecipazione.

Art. 13 – (Risoluzione)

11.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, in quanto applicabili al presente accordo, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida a adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'ETS, l'Azienda liquiderà le sole spese da questi sostenute e riconosciute dalla Commissione Mista, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

11.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando l'EST si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

11.3) Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di _____ in forma di comunicazione inoltrata a mezzo posta elettronica certificata., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 14 – (Rinvii normativi)

12.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 15 – (Controversie)

13.1) Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Benevento.

Art. 16 – (Registrazione)

14.1) La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a tassa fissa ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986. Le spese/tasse sono a carico del soggetto partner.

Art. 17 – (Allegati)

15.1) La Il presente patto di accreditamento viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale); si è provveduto a verificare che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del citato decreto. Imposta di bollo esente ai sensi dell'allegato B) del D.P.R. 642/1972.

15.2) Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

Allegati sub “..”

- determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica.
- Avviso pubblico.
- Proposta progettuale definitiva, come risultante dal tavolo di co-progettazione, e relativo piano finanziario.
- Determina di conclusione del procedimento.

FIRME

Per la B02-Azienda Speciale Consortile B02

Per il « _____ »

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del «_____», quale
soggetto partner, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole
convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342
c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare
artt. 6, 10 e 11)

(luogo) e data _____

Il Legale Rappresentante del «_____»
